

STATUTO

RIGENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA IV NOVEMBRE 23

Numero REA: CR - 194219

Codice fiscale: 01693370197

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato =A= al rep. n.8869/4335 di rep.	
	<u>STATUTO</u>	
	<i>DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA</i>	
	Art. 1) E' costituita una società cooperativa sociale denomi-	
	nata	
	"RIGENERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Art.2) Alla presente cooperativa si applicano:	
	- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema	
	di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la	
	suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coope-	
	rativa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3	
	aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla	
	posizione dei soci lavoratori;	
	- le disposizioni sulle imprese sociali, in quanto la coopera-	
	tiva sociale è di diritto impresa sociale ai sensi dell'art.	
	1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112; dette disposi-	
	zioni si applicano peraltro nel rispetto della normativa spe-	
	cifica delle cooperative ed in quanto compatibili;	
	- le disposizioni sugli enti del terzo settore, in quanto	
	l'impresa sociale, e quindi anche la cooperativa sociale, è	
	ente del terzo settore; dette disposizioni peraltro, ai sensi	
	dell'art. 3, comma 1, del Codice del Terzo Settore di cui al	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017, si applicano solo ove non derogate	
	ed in quanto compatibili con le discipline particolari sopra	
	richiamate;	

– infine, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle altre leggi generali sulle cooperative, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Crema.

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 4) La società ha durata fino 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

SCOPI E OGGETTO

Art. 5) La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 7, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali

li, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno, predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori, ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 6) La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Art. 7) La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- Manutenzioni edili, idrauliche e di falegnameria;
- Tinteggiatura interni ed esterni;
- Riparazione e rigenerazione elettrodomestici;
- Riparazione apparecchi elettronici;
- Rivendita elettrodomestici;
- Recupero elettrodomestici usati;
- Tintoria e lavanderia;
- Pulizie domestiche, commerciali e industriali;
- Produzione, lavorazione, confezionamento, assemblaggio, com-

	mercializzazione di prodotti, materie prime e semilavorati per	
	uso cosmetico, profumi e prodotti di bellezza, di prodotti del	
	settore della cartotecnica e dell'estetica della persona, con-	
	fezionamento e assemblaggio di prodotti di ogni genere.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale di cui so-	
	pra, la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni immobi-	
	liari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie (non	
	nei confronti del pubblico) considerate necessarie od utili al	
	raggiungimento degli scopi sociali, compresa la prestazione di	
	garanzie a favore di terzi, e l'assunzione sia diretta che in-	
	diretta di interessenze e partecipazioni in altre società od	
	imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al pro-	
	prio.	
	La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti fi-	
	nanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vi-	
	gente normativa.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti.	
	SOCI COOPERATORI	

Art. 8) Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.

4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazio-

ni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-

ratori della cooperativa;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente

capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei

settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che

comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per

collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria

attività lavorativa o professionale;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge

n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-

tuitamente, per fini di solidarietà; il numero dei soci volon-

tari non può superare la percentuale stabilita dalla legge del

numero complessivo dei soci;

d) - le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui sta-

tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivi-

tà delle cooperative sociali; l'ammissione di tali soci è con-

sentita solo subordinatamente al raggiungimento del numero mi-

nimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1, del Codice Civile.

Ai soci di cui alle precedenti lettere c) e d) non si applica-

no le norme di legge e statutarie che presuppongono la c.d.

gestione di servizio tra il socio e la società.

Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del Codice Civile, non

possono comunque divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Art. 9) I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;

- a versare l'importo della quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;

- a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa. In particolare: i) i soci lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze gestionali della cooperativa; ii) i soci volontari hanno l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro nei limiti della disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Art. 10) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, su domanda dell'interessato.

La domanda di ammissione dovrà specificare:

	- se trattasi di persona fisica: il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;	
	- se trattasi di persona giuridica: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio;	
	- l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto tra quelle di cui al precedente art. 8, e del possesso dei requisiti necessari;	
	- per i soci lavoratori, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative;	
	- per i soci volontari, l'indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa;	
	- la quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.	
	L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sovrapprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.	

In caso di accoglimento della delibera di ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro 10 (dieci) giorni; cura quindi la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art. 11) La qualità di socio si perde per morte, per recesso e esclusione.

Art. 12) I soci, possono recedere dalla società oltre che nei casi previsti dalla legge, ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre, per i soci lavoratori, quando il rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata all'organo amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presuppo-

sti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione, con analoga raccomandata, al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici dei soci lavoratori con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può, con decisione motivata, escludere il socio nelle seguenti ipotesi:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del Codice Civile;
- nel caso in cui il socio eserciti attività concorrente con quella della società.

I soci lavoratori possono inoltre essere esclusi in conseguen-

za di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-
ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e nel
caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia
stato risolto dalla cooperativa.

La decisione relativa va comunicata tramite lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento al socio che, entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre oppo-
sizione al Tribunale.

Art. 14) Il socio receduto od escluso e gli eredi o i legatari
del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per
l'ammissione alla società o non vogliano subentrare) hanno di-
ritto soltanto al rimborso del capitale da essi versato, la
cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle
perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bi-
lancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimen-
to del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel cor-
so del quale lo scioglimento del singolo rapporto sociale si è
verificato.

Art. 15) Il socio che cessa di far parte della società rispon-
de verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,
per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è
verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

Art. 16) L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori - anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8 lettera b) - in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-

	va.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misu-	
	ra inferiore ai soci cooperatori lavoratori ordinari, in rela-	
	zione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assem-	
	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice	

Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

At. 17) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori lavoratori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi

	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda	
	all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza	
	dei requisiti di cui al precedente art. 8 lettera b). La deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In	
	caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	<i>QUOTE DEI SOCI COOPERATORI</i>	
	Art. 19) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2530	
	del Codice Civile.	
	<i>SOCI SOVVENTORI</i>	
	Art. 20) Si potranno ammettere alla Cooperativa soci sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1982 n. 59.	
	Art. 21) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo	
	per il potenziamento aziendale, il quale rappresenta una se-	
	zione del capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili	
	del valore di Euro 500,00 ciascuna.	
	La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 22) Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte	

	e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Con-	
	siglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni da	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 23) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con	
	la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consi-	
	glio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci coo-	
	operatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i so-	
	ci operatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevede-	
	re la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	A ciascun socio sovventore spetta un voto per conferimenti fi-	

	no ad Euro 2.000,00, ed un ulteriore voto per ogni ulteriore	
	gruppo di 4 azioni possedute.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	
	senti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Al-	
	le azioni di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci co-	
	operatori non è attribuito il diritto di voto.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tali limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione delle azioni.	
	Art. 24) Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualo-	
	ra sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a	

norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 25) La Cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'assemblea approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le

relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514

c.c.;

d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;

e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale conferito dai soci cooperatori che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota inferiore né superiore ai limiti di legge;

a bis) dal capitale sociale conferito dai soci sovventori, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale riserva sovrapprezzo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.	
	<i>ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI</i>	
	Art. 27) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 28) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla attribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:	
	a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;	
	b) alla riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge (attualmente pari al 30%);	
	c) alla eventuale ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;	
	d) alla eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori;	
	e) alla eventuale erogazione di dividendi ai soci cooperatori	

	in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile
	per le cooperative a mutualità prevalente;
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi
	di cui alla lettera e) del precedente art. 26.
	L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
	i soci sovventori.
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per remu-
	nerare le azioni dei soci sovventori nella misura massima pre-
	vista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
	CLAUSOLE PER LA MUTUALITA' PREVALENTE
	Art. 29) Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice ci-
	vile:
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura su-
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,
	aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effetti-
	vamente versato;
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque pos-
	seduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto
	al limite massimo previsto per i dividendi;
	c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-
	operatori;
	d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento

della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

RISTORNI

Art. 30) L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni ai soci operatori lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. La ripartizione del ristorno va effettuata in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e cioè in proporzione alle giornate ed ore di lavoro prestate ed in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Art. 31) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Art. 32) Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 33) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

	Art. 34) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	dandone comunicazione a tutti i soci ed ai membri effettivi	
	dell'organo di controllo, se nominato.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro	
	inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'organo di con-	
	trollo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in as-	
	semblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da	
	trattare.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie	
	da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti	
	per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adu-	
	nanza.	
	La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garanti-	
	scano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà	
	scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alter-	
	nativamente o cumulativamente):	
	a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'a-	
	dunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di	
	avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i	
	soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in co-	
	pia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevi-	
	mento;	
	c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti	

	i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assem-	
	blea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di	
	aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.	
	Art. 35) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolida-	
	to ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse	
	alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte gli amministratori	
	lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscrit-	
	to, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di	
	controllo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di vo-	
	to.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo.	
	Art. 36) In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando:	
	- sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al	
	voto;	
	- tutti gli amministratori e i membri effettivi dell'organo di	
	controllo, se nominato, sono presenti ovvero, per dichiarazio-	
	ne del presidente dell'assemblea, risultino informati della	
	riunione e degli argomenti da trattare;	
	- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	

Art. 37) Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 38) Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri due soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia pari o inferiore a 20; fino ad un massimo di 5 soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia compreso tra 21 e 50; fino ad un massimo di 10 soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia superiore a 50.

La delega per la rappresentanza in assemblea può essere conferita anche ad un socio lavoratore e dipendente della società.

Non può essere conferita ad amministratori e sindaci della società.

Art. 39) L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal più anziano d'età degli amministratori; qualora non sia presente alcun amministratore, l'assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza relativa.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione

	dello stesso sul relativo libro. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 40) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio	
	o per delega.	
	In deroga a quanto sopra, le deliberazioni assembleari aventi	
	ad oggetto le modificazioni dello statuto, la decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, l'approvazione dei regolamenti mutualistici	
	interni e lo scioglimento anticipato della società devono es-	
	sere adottate in prima convocazione con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed	
	in seconda convocazione con il voto favorevole di una maggio-	
	ranza che rappresenti almeno un terzo dei soci aventi diritto	
	di voto.	
	Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari	
	materie, prescrivono inderogabilmente quorum più elevati.	
	Nelle assemblee ciascun socio ha un solo voto qualunque sia	

	l'ammontare della sua quota.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite da presidente	
	dell'assemblea, con esclusione del voto a schede segrete.	
	Art. 41) L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-	
	cipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in	
	particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente	
	dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presiden-	
	za, di accertare l'identità e la legittimazione degli interve-	
	nuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al	
	soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito a-	
	gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d)	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai	
	sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile) i	
	luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante.	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 42) L'amministrazione della società è affidata, secondo	

	le determinazioni dell'assemblea al momento della nomina, ad	
	un consiglio di amministrazione composto da un numero di mem-	
	bri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo	
	stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	la loro carica.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 2542 del Codice Civile.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che	
	non lo deliberi l'assemblea.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per	
	le ragioni dell'ufficio.	
	Art. 43) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente,	
	quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o	
	più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente	
	ed anche estraneo al consiglio stesso.	
	Art 44) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le	
	volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, fax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni	

prima, o in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun consigliere e a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 45) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 46) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Art. 47) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/video conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al pre-

sidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 48) Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli che la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

L'organo amministrativo può perciò anche deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative o ad organismi consorziali o sindacali ed enti in genere, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci.

L'organo amministrativo può inoltre nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, nei limiti degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

Art. 49) La rappresentanza della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della

delega. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente, al consigliere al quale, con decisione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, sia affidato l'incarico per il compimento di una o più operazioni, nei limiti occorrenti all'espletamento dell'incarico.

Gli amministratori possono nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ART. 50) La società può nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione legale.

La nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Qualora la società nomini l'organo di controllo, questi, oltre ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, svolge la revisione legale dei conti, salvo che la società disponga diversamente.

L'organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all'atto della nomina, potrà essere:

- monocratico, cioè costituito da un sindaco unico;
- pluripersonale, cioè costituito da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.

32 di 33

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese